

Esame conclusivo del I ciclo 2023/24

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo chiude il primo ciclo di studio che in Italia è composto da scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e permette di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie, si forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Requisiti di ammissione all'esame

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte **dall'INVALSI**. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

In particolare il voto di ammissione viene determinato

20 % media dei voti al termine della classe I

20 % media dei voti al termine della classe II

60 % media dei voti al termine della classe III

Commissione d'esame

- La commissione d'esame è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
- La commissione è composta da tutti gli insegnanti delle classi terze
- La commissione è articolata in sottocommissioni, una per ogni classe
- Ciascuna sottocommissione è presieduta dal coordinatore di classe

Prove scritte

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate

Prova scritta di Italiano (4 ore)

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo

Prova scientifico-matematica (3 ore)

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Prova scritta di lingue straniere

(3 ore totali con una pausa tra le 2 prove)

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Conduzione del colloquio

Ogni alunno **inizierà il colloquio da un argomento scelto da lui** che comunicherà al coordinatore del cdc. Questo spunto può essere costituito da:

- **un'esperienza vissuta durante l'anno scolastico a sua scelta anche utilizzando una delle lingue straniere studiate**

Viaggio di istruzione, Orientascienze, Crescendo per Rossini, Incontro (Cyberbullismo e patentino digitale, comunicazione non ostile, Violenza di genere), educazione alla salute (Incontro Alcolisti anonimi, Incontro Papilloma virus) Incontro con autore, solidarietà (Incontro con il missionario Don Sandro De Angeli, Donacibo, Calendario), Padel e Giochi studenteschi, M'illumino di meno, Giochi matematici, Miniguide per la giornata del FAI, Consiglio comunale dei ragazzi.

- **in alternativa l'alunno presenterà un suo "capolavoro": lavoro realizzato per il calendario, l'esecuzione di un brano musicale, un suo componimento o altro prodotto originale.**

Il colloquio proseguirà sotto la conduzione della commissione in cui verrà chiesto al candidato di:

- descrivere e commentare materiali noti e/o non noti specifici delle discipline;
- esporre, argomentare, esprimere opinioni personali e riflessioni;
- analizzare e confrontare documenti.

Non è prevista la redazione di una tesina da parte del candidato.

Per gli alunni con un PDP è prevista la predisposizione di una mappa guida

Valutazione finale

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla **media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio**. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. **La commissione può**, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta **all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi**, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
In altre parole:

Valutazione finale

(Voto di ammissione + media dei voti nelle prove di esame) : 2

Media prove d'esame

(Voto scritto italiano + voto scritto matematica + voto scritto delle 2 lingue straniere + voto colloquio) : 4

Valutazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Esiti dell'esame

- Affissione dei tabelloni nell'albo dell'Istituto con indicazione del voto, espresso in decimi, ed eventualmente della lode
- Pubblicazione per ogni classe nell'area riservata del Registro Nuvola
- Per i candidati che non superano la prova d'esame la dicitura sarà "non diplomato" senza indicazione del voto finale conseguito

Alunni con bisogni educativi speciali

Alunni con disturbo specifico di apprendimento art. 14 DM 741/2017

- Strumenti compensativi ai sensi della L. n.170/2010;
- Tempi aggiuntivi, apparecchiature e strumenti informatici per lo svolgimento delle prove se già previsti nel Piano Didattico Personalizzato;

Alunni diversamente abili art. 14 DM 741/2017

- Prove differenziate ma con **valore equivalente** a quelle ordinarie: idonee a valutare i progressi rispetto alle potenzialità e ai livelli di partenza degli alunni e **coerenti** al Piano Educativo Individualizzato;
- In alcuni casi può essere rilasciato il **Credito Formativo, sostitutivo del diploma** valido come titolo di accesso alla Scuola secondaria di Secondo Grado, in base al Piano Educativo Individualizzato.

Normativa di riferimento

DM 741/2017 esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

DM 742/2017 finalità delle certificazione delle competenze

CM 1865/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nella Scuola del primo ciclo di istruzione

DL 62/2017 Norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nella Scuola del primo ciclo di istruzione

nota informativa 07 febbraio 2017